



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

ACCESSO CIVICO

Accesso agli atti e accesso civico

Il diritto di accesso

L'accesso civico, disciplinato dall'art 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016 è il diritto riconosciuto a chiunque:

- a) di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

L'esercizio di questo diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al responsabile dell'accesso civico individuato nel medesimo Responsabile della Trasparenza.

Può essere redatta su moduli appositamente predisposti e presentata, alternativamente, tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@ordinepsicologicalabria.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata ordinepsicologicalabria@pec.it, tramite posta ordinaria, a mezzo fax al n. 0961/726709.

La procedura

Il Responsabile dell'Accesso Civico si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso e ne controlla e assicura la regolare attuazione demandando all'ufficio di supporto della trasparenza la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web, entro 20 giorni, del documento, informazione o dato richiesto. Il Responsabile dell'accesso civico, ricevuta la comunicazione dell'ufficio di supporto, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo link del sito web. Se l'atto, l'informazione o il dato sono già

pubblicati, l'ufficio di supporto comunica al responsabile della trasparenza il relativo link ove sono reperibili le informazioni richieste.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile dell'Accesso civico non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta, l'avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, individuato nel segretario dell'Ordine, il quale dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo, non oltre il termine di 15 giorni, dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito di quanto richiesto e, contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il link ove reperire l'informazione.